

Il 21 gennaio scorso **il dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato una nota operativa** indirizzata al Ministero del lavoro e politiche sociali che fa chiarezza **sugli obblighi posti a capo delle Amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68**. La comunicazione, che si è resa necessaria a fronte delle questioni emerse nel corso degli incontri tecnici per l'attuazione della stessa legge, precede l'emanazione di **un ulteriore testo che detterà istruzioni operative sulle modalità di compilazione del prospetto informativo**, che ciascuna Amministrazione è tenuta a comunicare agli uffici di Palazzo Vidoni.

A differenza di quanto previsto per il settore privato, **nel pubblico le amministrazioni sono tenute all'invio del prospetto anche qualora non siano intercorse modificazioni rispetto alla precedente comunicazione**. Questo al fine di agevolare l'attività di monitoraggio in capo al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del lavoro e politiche sociali.

Come è noto **le Pubbliche amministrazioni che occupano almeno 15 dipendenti sono tenute, al pari dei soggetti privati, al rispetto delle disposizioni della legge n. 68/1999** che dispone, anzitutto, la stesura di tale prospetto, da cui emerge il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori della quota di riserva e, infine, i posti e le mansioni disponibili per ulteriori lavoratori disabili.

Inoltre, **per le Amministrazioni che impieghino più di 50 dipendenti, deve essere riservata una quota pari all'1%** (una sola unità per le Amministrazioni che impiegano tra i 51 e i 150 dipendenti) a favore di orfani di guerra o di servizio e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per ragioni di servizio o per l'aggravarsi delle invalidità, nonché dei coniugi o figli di soggetti riconosciuti invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro ed infine dei profughi italiani rimpatriati.

Si evidenzia, poi, che **la base di computo deve essere calcolata, al netto del personale in soprannumero, sul personale complessivamente occupato dall'amministrazione**: gli obblighi della legge n. 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale.

Nel caso di Amministrazioni con un'articolazione su più regioni è **necessario distribuire le assunzioni obbligatorie secondo un criterio di omogeneità geografica**: la quota complessiva dovrà essere dunque "spalmata" tra i territori di regioni e province in maniera omogenea, salvo che la stessa Amministrazione non faccia richiesta di usufruire del particolare **regime eccezionale della compensazione regionale**. A differenza dei privati infatti la PA non può optare per la compensazione interregionale: da questo punto di vista nessuna novità rispetto alla disciplina previgente al decreto-legge n. 101/2013.

L'art. 7 comma 5 dello stesso decreto n. 101/2013 dispone che **le Pubbliche amministrazioni**

sono tenute ad operare una rideterminazione delle assunzioni obbligatorie, assumendo contestualmente un numero di soggetti pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello già esistente.

La nota sottolinea come **la portata innovativa della disposizione** riguardi la **deroga (a favore delle categorie protette) ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente** nel caso in cui l'Amministrazione sia già in posizione di soprannumero, senza che se ne computi il costo nel *budget* delle assunzioni a tempo indeterminato.

Particolare attenzione è infine riservata alle **quote d'obbligo per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e categorie equiparate**.

Prima che il legislatore intervenisse con apposita disciplina (decreto-legge n. 102/10), questi soggetti rientravano nella quota di riserva dell'1% prevista dalla legge del n. 68/1999. **A partire dal 2010** invece le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata **sono rimaste "scoperte" dalla tutela che era loro garantita**, tanto che si è chiarito, con una norma di interpretazione autentica (si veda la legge n. 25/2011), come le quote della legge n. 68/1999 sono "ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili".

La stessa legge prevede però la **possibilità di superare la quota di riserva, nel rispetto delle assunzioni consentite** dalle disposizioni vigenti. La nota sottolinea infine che con il termine "superare" si è di fatto confermata l'interpretazione secondo la quale **le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rientrano nella medesima riserva, nell'ambito della quale tali soggetti hanno diritto di precedenza**.

Dunque, da un punto di vista operativo, le PP.AA. che impieghino almeno 15 dipendenti, sono anzitutto obbligate a trasmettere il prospetto informativo anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni alla pianta organica. In secondo luogo dovranno procedere all'assunzione dei soggetti svantaggiati nel rispetto della quota (1%) prevista all'art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999, anche in deroga ai limiti assunzionali, garantendo un'omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale. Infine, dopo una serie di interpretazioni e interventi normativi, è chiarito come le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata ed i soggetti a queste equiparati rientrino nella riserva della legge n. 68/1999; per la loro assunzione però non è possibile superare i vincoli sulla base occupazionale imposti dalla legge vigente.

Marco Menegotto

ADAPT Junior Fellow

@MarcoMenegotto

Scarica il pdf 